



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Approvata con determina dirigenziale n. 49 del 12/01/2024

DISCIPLINA INTERNA PER GLI ANNI 2024-2025-2026 DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI RELATIVI A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Premessa

Ai fini dell'attestazione di determinati requisiti ambientali il D.P.R. 19.10.2011, n. 227, "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*", dà facoltà alle imprese produttive di presentare all'ente competente, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli strumenti, le finalità e le modalità di autocertificazione sono previsti e regolamentati dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e rispetto all'ambito di cui qui si tratta, trova applicazione l'art. 47. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia acustica viene utilizzata dalle ditte con una certa frequenza nell'ambito delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali; attraverso tali dichiarazioni il legale rappresentante della ditta attesta che l'attività svolta rispetta i limiti acustici contenuti nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

1. Oggetto e finalità dei controlli

L'art 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, prevede che l'amministrazione procedente effettui "*idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni*".

Il presente articolato disciplina i controlli previsti sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di impatto acustico, presentate tramite il portale di accesso al SUAP denominato "Impresainungiorno", e di cui il Settore Ambiente e Patrimonio è competente per materia. Tali dichiarazioni sostitutive possono costituire la documentazione, o parte di essa, presentata per ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di competenza dell'ente Provincia e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. I controlli, oltre ad essere dovuti ai sensi di legge, rappresentano anche un interesse pubblico più ampio, coinvolgendo aspetti di tipo ambientale.

I controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di impatto acustico sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti amministrativi richiesti per l'esercizio di una attività produttiva, di servizi o per l'acquisizione di vantaggi non dovuti.

2. Tipologia dei controlli

Saranno eseguite dal Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di Vicenza le seguenti tre tipologie di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

1

1. Il *controllo puntuale*: riguarda singoli procedimenti per i quali, dalla valutazione del contenuto si renda necessaria l'attivazione di verifiche per la sussistenza di fondati dubbi sulla veridicità.
2. Il *controllo a campione*: è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, selezionate tramite sorteggio elettronico, in misura percentuale rispetto al numero complessivo di quelle presentate.
3. Il *controllo generalizzato*: è effettuato sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che si riferiscono all'appartenenza alle categorie economiche riportate nell'allegato B del Regolamento di semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, D.P.R. 19/10/2011, n. 227, e che risultano esonerate dalla presentazione della Valutazione previsionale di impatto acustico.

Il controllo puntuale ed il controllo a campione sono tra loro alternativi: lo svolgimento del controllo puntuale rispetto a determinate dichiarazioni preclude la possibilità che queste possano essere anche oggetto di controllo a campione nello stesso anno solare.

3. Tempistica dei controlli

I controlli “*a campione*” e “*puntuali*” saranno di norma effettuati a posteriori rispetto alla concessione delle autorizzazioni richieste. L'attivazione del procedimento di verifica sarà comunicato di anno in anno dal Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio mediante pubblicazione nel sito web del Comune, alla pagina dedicata al Settore Ambiente; inoltre, sarà data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e sue mm. e ii alle ditte soggette al controllo. Il procedimento di verifica sarà avviato di norma entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo impedimenti che giustifichino altri termini, e i controlli dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di avvio del procedimento.

Le verifiche “*puntuali*” potranno essere eseguite sia prima che dopo la chiusura del procedimento amministrativo, con le modalità indicate nel successivo art. 5).

I controlli “*generalizzati*”, sono eseguiti in modo sistematico prima della conclusione del procedimento su tutte le richieste presentate dalle imprese per il rilascio di autorizzazioni ambientali.

4. Errori ed imprecisioni sanabili

Qualora durante l'espletamento del controllo di veridicità dovessero emergere irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità o mendacio, il Responsabile del procedimento invita i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni rese entro il termine di 10 giorni.

Al fine della regolarizzazione di dichiarazioni recanti irregolarità e/o omissioni, se sanabili, il Responsabile del procedimento è tenuto ad accertare l'evidenza dell'errore nonché la possibilità che lo stesso sia sanato con dichiarazione e/o documentazione integrativa.

5. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali

I controlli puntuali sono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i cui contenuti evidenzino rilevanti profili di complessità in ordine alle informazioni certificate e/o dichiarate ovvero presentino un elevato grado di criticità ed incertezza in merito ad una condizione, situazione o circostanza oggetto di certificazione e/o dichiarazione.

I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano:

a) elementi di palese incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse nonché di imprecisioni e/o omissioni nella loro compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non permettere alle autorità competenti una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione e/o valutazione;

b) elementi di indeterminatezza della situazione o della circostanza dichiarata nonché l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro ovvero qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto alle informazioni richieste dall'autorità competente per la conclusione del procedimento.

L'avvio di tale procedura non comporterà la necessità di una formale comunicazione nel sito del Comune, ma esclusivamente la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo nei confronti del soggetto o della ditta oggetto del controllo.

6. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

I controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati su un numero di istanze/denunce, determinato in termini percentuali in rapporto al numero complessivo delle stesse. La percentuale di istanze/denunce da sottoporre al controllo a campione per il procedimento amministrativo considerato, viene definita in misura non inferiore al 10% del totale di quelle presentate, con un minimo di due controlli per anno solare.

Nel rispetto dei parametri quantitativi individuati al punto precedente, la scelta delle istanze/denunce recanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata secondo la seguente modalità:

"Dato un elenco numerato progressivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate da attività produttive/servizi in materia acustica, ai fini del rilascio dell'AUA, si procede ad un sorteggio elettronico effettuato a cura dell'Ufficio comunale SIC (Servizio Informatico Comunale)".

7. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli generalizzati

I controlli generalizzati sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati d'ufficio su tutte quelle dichiarazioni che riferiscano in merito all'appartenenza dell'attività produttiva alle categorie riportate nell'allegato B del Regolamento di semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, il D.P.R. 19/10/2011 n. 227. Tali attività sono esonerate dagli obblighi di cui all'art. 8 della L. 447/1995. La verifica avverrà attraverso le visure della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

8. Effettuazione di verifiche strumentali

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di inquinamento acustico, necessita attuare verifiche strumentali presso le attività produttive scelte per i controlli. Il Settore Ambiente e Patrimonio deve avvalersi, secondo quanto prescritto dalle norme in materia, delle prestazioni di un tecnico abilitato in acustica che sia iscritto alle liste dei professionisti inseriti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sarà cura del suddetto Settore comunale l'affidamento dell'appalto del servizio ad un professionista individuato come sopra, secondo le modalità e le procedure ammesse dalla legge.

9. Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni non veritiere

Il Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio, su segnalazione del Responsabile del procedimento, in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni non veritiere riguardo al rispetto dei limiti acustici di zona, procederà come segue:

a) comunicherà alla ditta oggetto di verifica strumentale gli esiti dell'indagine fonometrica, concedendo 30 giorni per la presentazione di una eventuale controperizia;

- b) nel caso la controperizia porti a conclusioni difformi da quelle raggiunte dal tecnico incaricato dal Comune, questo farà intervenire l'ARPAV provinciale;
- c) nel caso, invece, la controperizia confermi gli esiti della prima perizia, si procederà a seconda della valutazione del singolo caso, alternativamente a:
- richiesta alla ditta della presentazione di un progetto di bonifica acustica;
 - rimozione dei benefici a favore soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci.

Si provvederà all'adozione di ogni provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in materia di norme penali.

10. Criteri per la scelta dei tecnici acustici

Le disciplina statale definisce la figura del tecnico competente in acustica nella L. 447/1995, così come integrata e modificata dal D.Lgs. 42/2017, mentre nel D.P.C.M. 13/3/1998 sono riportati i criteri per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica. Il sopra richiamato D.Lgs. 42/2017, "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico*", prevede l'iscrizione di tali figure professionali nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ENTECA).

Il Settore Ambiente e Patrimonio, nell'anno 2024, provvederà ad incaricare un tecnico competente in acustica per l'esecuzione delle verifiche strumentali fonometriche presso le ditte produttive sorteggiate o scelte secondo i criteri della presente disciplina. L'incarico sarà assegnato tramite affidamento diretto ad un professionista in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed individuato tra gli iscritti del suddetto Elenco ENTECA (affidamento sotto soglia art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023).

11. Durata della disciplina

La presente disciplina interna ha validità dal 01/02/2024 al 31/12/2026.

12. Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto nella presente determina si rinvia alle specifiche norme vigenti in materia.

Vicenza, 12 gennaio 2024

Il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio

Avv. Gian Luigi Carrucci

(sottoscritto con firma digitale)